

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 1 – 09 GENNAIO 2019

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Con l'avvento della fatturazione elettronica, **in vigore dal 1° gennaio 2019**, cambiano le **modalità di assolvimento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture, ma **non le regole** che stabiliscono quando e in che misura applicarla.

Con la presente informativa Vi riepiloghiamo le modalità e i termini di assoggettamento dell'imposta di bollo sulle fatture, fermo restando che lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore dubbio e/o chiarimento.

QUANDO VA APPLICATA L'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo, attualmente nella misura di **€ 2,00**, va applicata sulle fatture che presentano somme (di importo **superiore a € 77,47**) **in tutto o in parte non assoggettate ad IVA**.

Pertanto il bollo **non è dovuto** qualora i corrispettivi indicati in fattura **siano assoggettati interamente ad IVA**.

LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IVA

Si riporta di seguito l'elenco delle principali tipologie di operazioni classificate ai fini dell'IVA, per le quali vige o meno l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

OPERAZIONI ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA
- Operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci dirette e triangolari (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni di beni e triangolazioni intracomunitarie (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)
- Operazioni soggette al reverse charge, quali prestazioni in edilizia, subappalti, cessioni immobili, telefonini, PC (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972)
- Operazioni con IVA assolta all'origine quali editoria, ricariche telefoniche, commercio tabacchi, fiammiferi, ecc. (escluse Art. 74 comma 1 DPR 633/72)
- Settori speciali quali agenzie viaggio e beni usati (Art. 74-ter DPR 633/72 e DL 41/95)
- Operazioni soggetto allo split payment (art. 17-ter DPR 633/72)

OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972)
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972)
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972)
- Operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni (Art.8-bis DPR 633/72), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (Art. 9 DPR 633/72) - *ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare esportazioni di merci* -, cessioni ad esportatori abituali, (Art. 8 lett. c) DPR 633/1972)
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfettario

A CHI COMPETE L'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo sulla fattura è a **carico del debitore** come stabilito dall'art. 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni amministrative **sono obbligatoriamente solidali entrambe le parti**, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve (senza la corretta applicazione della marca da bollo).

Quando il costo della marca da bollo / imposta di bollo:

- **è addebitato al cliente**, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972) e deve essere ricompreso nel totale del documento;
- **non è addebitato al cliente**, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato nel totale della fattura. In ogni caso l'imposta deve essere assolta secondo le modalità di seguito elencate e resterà (per scelta) a carico dell'emittente.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE / ANALOGICHE

La marca da bollo assolta tramite **contrassegno telematico** deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie andrà riportata la dicitura *"imposta di bollo assolta sull'originale"*.

L'imposta di bollo può essere assolta anche in **modo virtuale**: in questo caso sulla fattura deve essere riportata la specifica annotazione **"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014"**. Questa modalità prevede tuttavia specifica autorizzazione all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la fattura sia inviata alla controparte **tramite e-mail** (in pdf/formato analogico) è possibile applicare il **contrassegno sulla fattura originale che rimane all'emittente** e riportare **sulla copia inviata all'acquirente / committente** la dicitura **"Imposta di bollo assolta sull'originale con contrassegno n."**.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Le disposizioni sono state parzialmente modificate dal recente [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) (pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7/1/2019) datato 28/12/2018, che ha aggiornato le regole relative all'assolvimento e al pagamento dell'imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche **emesse a partire dal 1° gennaio 2019**.

La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la norma nella nuova stesura **fissa una periodicità trimestrale**.

A tal fine l'ammontare del tributo dovuto sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SDI, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno **20 del primo mese successivo** e potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.



Le **fatture elettroniche** per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo **devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018**. A tal fine deve essere apposta la dicitura **“assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/6/2014”** ed **è necessario compilare il campo appositamente dedicato al bollo** (N.B. per questa modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo non è richiesta alcuna specifica autorizzazione preventiva).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>